

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ED EDUCATIVO PER VULNERABILI ATTRAVERSO FORME DI AFFIDO: "SAVES"</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il presente regolamento si pone quale obiettivo quello di fornire una disciplina unitaria dei servizi di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affido, nell'ottica di garantire il coordinamento e l'armonizzazione di misure che hanno quale esclusiva *ratio* quella di fornire una forma al miglioramento della qualità di vita e di prevenzione/contrasto della solitudine e dell'emarginazione di sostegno alle categorie più fragili e vulnerabili, con azioni volte.

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO**

Il servizio di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affido – Saves, costituisce un servizio, alternativo all'istituzionalizzazione, attraverso il quale persone in difficoltà o prive di assistenza - che non possono essere adeguatamente assistite dalla famiglia di appartenenza - sono affidate ad un nucleo familiare o ad una persona singola che gli assicurano il mantenimento e le cure ordinarie necessarie in un contesto relazionale familiare. Trattasi di intervento finalizzato a soddisfare le esigenze fondamentali delle persone vulnerabili, favorendone la permanenza in un ambiente affettivamente idoneo, attraverso la disponibilità e la collaborazione di famiglie e /o singoli che accettino di assumerne il relativo impegno.

Il Servizio è rivolto alle persone anziane, alle persone disabili e ai soggetti che vivono una condizione di vulnerabilità e di esclusione sociale e di svantaggio socio-culturale.

#### **ART. 2**

##### **PRINCIPI E FINALITÀ**

Il Servizio di affido Anziani e disabili previsto dal Piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Bari è disciplinato dagli artt. 97 e 98 del Regolamento Regionale n. 4/2007, il servizio denominato "*Non più soli*" (**INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA**

**DELLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE E IL CONTRASTO ALLE SOLITUDINI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA')**

rappresenta una misura sperimentale di affidamento, innovata dal Comune di Bari a sostegno delle persone in condizione di vulnerabilità; si configura come un servizio intermedio tra le forme di affidamento e i servizi domiciliari e prevede il sostegno nel domicilio dell'utente al fine di consolidare e sviluppare l'autonomia personale e relazionale; trattasi di un servizio di recente istituzione complementare e integrativo alla rete dei servizi offerti dal Welfare a favore dei soggetti più fragili che si fonda, nella sua concreta attuazione, sulla sinergia e cooperazione tra istituzione pubblica, soggetti professionali del Terzo settore e Volontariato, che si impegnano nello svolgimento di attività solidali in una prospettiva di complementarietà alla rete dei servizi sociali pubblico-privati.

I suddetti istituti hanno i principi e le finalità comuni e pertanto viene elaborata la presente regolamentazione unica "SAVES".

Gli obiettivi del servizio sono:

- garantire una valida opportunità ai destinatari del predetto servizio che siano privi di riferimenti familiari ovvero che non possano essere adeguatamente assistiti nel nucleo di appartenenza poiché privi di valido Caregiver o - piuttosto - che necessitino di un supporto esterno alla rete familiare per implementare e sviluppare la sfera delle relazioni sociali al di fuori dell'ambiente e della rete intrafamiliare;
- rendere i destinatari del servizio il più possibile autonomi, attivando le loro capacità potenziali ed aiutandoli a mantenere i propri interessi, anche promuovendo ulteriori risorse esterne;
- rompere l'isolamento sociale attraverso un sostegno di tipo psicologico ed un'azione volta a rendere il soggetto partecipe della vita comunitaria, fornendo il necessario supporto per il consolidamento delle relazioni e l'instaurarsi di nuovi rapporti;
- migliorare la qualità della vita e favorire il permanere delle condizioni di autonomia, valorizzando l'insieme delle risorse presenti nel territorio comunale, promuovendo la cultura solidale e sollecitando la corresponsabilità della comunità locale;
- garantire alle persone in condizione di vulnerabilità la permanenza nel proprio domicilio consolidando e/o sviluppando l'autonomia personale e relazionale;
- implementare le abilità finalizzate all'inclusione sociale e allo sviluppo dell'autonomia personale mediante percorsi di potenziamento delle capacità funzionali e relazionali.

## **ART. 3**

### **DESTINATARI E REQUISITI**

I destinatari del servizio SAVES, residenti nel Comune di Bari o regolarmente dimoranti e presi in carico dal Servizio sociale territoriale, sono i seguenti:

**1)** Disabili adulti, sia autosufficienti o parzialmente autosufficienti, eventualmente in condizioni di disagio psico-sociale, che vivano in un contesto familiare inidoneo a fornire adeguata assistenza e supporto ai bisogni espressi dallo stesso.

Requisiti ulteriori per l'attivazione dell'intervento sono:

- la maggiore età del soggetto interessato;
- il riconoscimento d'invalidità e/o di disabilità ai sensi della Legge 104/92;
- il limite massimo di età per l'accesso al servizio pari a 64 (sessantaquattro) anni, salvo eventuali deroghe considerate opportune dal Servizio Sociale e/o dalla Equipe valutativa, relativamente alla sostenibilità progettuale elaborata per il beneficiario.

**2)** Anziani di età pari o superiore a 65 anni.

Requisiti per attivazione dell'intervento sono:

**2.1)** anziani autosufficienti con situazioni di disagio sociale ed isolamento per i quali appaia risolutivo l'istituto dell'affido;

**2.2)** anziani soli affetti da tempo da patologie e/o invalidità con temporanea riduzione dell'autosufficienza;

**2.3)** anziani parzialmente autosufficienti anche con familiari che - per comprovati impedimenti (età, salute, ecc.) - non siano in grado di fornire adeguata assistenza;

**2.4)** anziani già inseriti in Case di riposo o in RSSA con contributo a carico del Comune disponibili ad optare per il servizio affido;

**2.5)** anziani con problematiche socio-sanitarie, idonei a vivere autonomamente in contesti domiciliari, per i quali l'affido è finalizzato a prevenire l'ospedalizzazione;

**2.6)** anziani o individui vulnerabili, inseriti in "*Case di comunità*" o "*Case di comunità vulnerabili*".

**3)** Altre Persone vulnerabili, di età pari o superiore ad anni 18 (diciotto), che siano a forte rischio di esclusione sociale, ma con un livello di abilità funzionali che consentano interventi socio-educativi volti ad implementare le competenze necessarie alla cura di sé.

I destinatari di cui ai punti 1, 2 e 3, al momento della presentazione dell'istanza, dovranno essere in possesso di documentazione ISEE in corso di validità, con valore massimo di 20.000,00 €.

La suddetta soglia può non essere tenuta in considerazione, qualora dalla valutazione del SSP emergano situazioni di estrema vulnerabilità e di isolamento sociale, con contestuale rifiuto ad accettare ulteriori interventi di aiuto.

Per gli utenti senza fissa dimora che non sono in condizione di produrre l'ISEE, l'istanza di accesso ne sarà sprovvista.

Il Servizio Affidato, così come strutturato dal presente disciplinare, può essere attivato in favore del beneficiario, anche a completamento di altri servizi già attivi per lo stesso anziano. In merito si specifica che, la valutazione dei bisogni della persona resta in carico all'assistente sociale referente del caso, e viene esaminata in Equipe ai fini dell'attivazione del servizio stesso.

I requisiti dei destinatari del servizio affidato dovranno essere verificati al termine della durata del PAI, al fine dell'eventuale rinnovo del servizio.

#### **ART. 4**

##### **TIPOLOGIE DI SERVIZI**

Sono previste diverse modalità di espletamento del servizio con le caratteristiche di seguito sottoelencate, per le cui modalità di accesso si rinvia all'art. 14 del presente disciplinare:

##### **a.1) affido a tempo parziale:**

Questa tipologia di affidato, può prevedere la presenza di un unico affidatario per due destinatari, solo nei casi in cui il PAI sia articolato in 6h settimanali per ciascun affidato.

- **diurno:** la persona trascorre qualche ora della giornata con la famiglia o con il singolo affidatario (minimo 6 ore settimanali, secondo l'articolazione prevista dal PAI);
- **fine settimana:** la persona trascorre qualche ora del fine settimana con la famiglia o con il singolo affidato;
- **notturno:** la persona trascorre la notte con la famiglia o con il singolo affidatario;

**a.2) affido di sostegno:** la persona vive in una struttura residenziale o trascorre le ore diurne in struttura semi-residenziale, condividendo con l'Affidatario qualche giorno al mese al fine di facilitare l'avvio di un percorso di de-istituzionalizzazione;

**a.3) affido familiare a tempo pieno:** la persona è affidata al nucleo/singolo Affidatario e ne condivide la quotidianità. Viene definito a tempo pieno in quanto l'affidato vive con l'Affidatario - o comunque - trascorre almeno 8 ore al giorno con l'Affidatario che rimane a disposizione H24.

**a.4) affido di anziani e soggetti in condizioni di vulnerabilità:** per beneficiari inseriti in *“Case di comunità”* e servizi di cohousing, laddove si ravvisi la necessità di inserimento di un Careviger che garantisca il prosieguo di una convivenza ottimale dei singoli e affianchi il gruppo nello svolgimento delle attività di vita quotidiana.

La convivenza tra Affidato e Affidatario può svolgersi presso l'abitazione dell'affidato ovvero - previo accordo delle parti - in via eccezionale e motivata con parere del Servizio sociale Professionale del Comune di Bari - può essere svolto anche presso l'abitazione dell'Affidatario. In tal caso anche il contributo verrà ridotto in quanto l'Affidatario fruirà delle risorse proprie dell'affidato (abitazione, utenze, ecc...).

**a.5)** Una particolare tipologia di affido è il c.d. **“affido giovani disabili a studenti universitari”**, che si sostanzia in uno *“scambio”* tra giovani in termini di accompagnamento ad attività di tempo libero, quali passeggiata, cinema, pub, locali pubblici, teatro, sport. In tali casi non vi è la presa in carico del Servizio Sociale perché si tratta di una forma di scambio - anche solo occasionale - tra giovani, in termini di collaborazione con l'Università.

Con apposite convenzioni tra la Ripartizione Servizi alla Persona, l'Università e il Centro di Salute Mentale Asl/BA, il giovane “Affidatario” può ricevere, in cambio del tempo dedicato al soggetto, crediti formativi ovvero ingressi gratuiti in luoghi di cultura, sport o tempo libero.

L'affido comporta un'assunzione di responsabilità completa da parte dell'Affidatario, che non si limita ad occuparsi “materialmente” della persona, ma si impegna ad inserirlo in un sistema affettivo relazionale che può paragonarsi ad un “nuovo contesto familiare”, rispettando l'autodeterminazione dell'utente e stimolando l'instaurarsi di un rapporto di fiducia tra affidato e l'Affidatario.

L'Affidatario può ottenere l'affido di più di un soggetto nelle seguenti ipotesi:

- coppia di soggetti conviventi e in tal caso la quota di solidarietà è maggiorata del 50%;
- due beneficiari il cui PAI è articolato su un massimo di 6h settimanali per ciascuno;
- affido di anziani e soggetti in condizioni di vulnerabilità per beneficiari inseriti in *"Case di comunità"* e servizi di cohousing i cui singoli PAI siano articolati da un minimo di 1h settimanale a un massimo di 12h settimanali.

Ove necessario, può essere ammesso l'affido di un solo soggetto a più Affidatari, cui compete la quota di solidarietà in proporzione al servizio prestato.

Previa valutazione preliminare dell'AS referente del caso, qualora i soggetti ritenuti idonei al servizio SAVES, in condizioni di emergenza sociale, manifestino l'esigenza di intervento di un operatore professionale per temporanei problemi che impediscono lo svolgimento delle azioni di vita quotidiana si potrà prevedere, laddove necessario:

1. la presenza di un operatore professionale che affianchi l'affidatario, per un numero di ore settimanali che viene ratificato o ridefinito durante gli incontri periodici d'Equipe, sino ad esaurimento del plafond di ore disponibili. Qualora la presenza di un operatore professionale che affianchi l'affidatario abbia carattere di urgenza, sarà possibile attivare l'intervento senza attendere l'incontro periodico d'Equipe, previa autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona;
2. la presenza di un operatore anche in assenza di un affidatario, per un lasso temporale di massimo 3 mesi, previa autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona.
3. Restano salvi, in mancanza di individuazione di un affidatario, i P.A.I. approvati in seno alle progettualità cessate, confluite nel presente servizio, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

## **ART. 5**

### **DESCRIZIONE PRESTAZIONI**

Saves- servizio di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affido rappresenta una forma di sostegno delle persone vulnerabili e fragili consistente in attività domiciliari di supporto sociale e materiale alla persona e di contrasto alla solitudine, quali:

supporto alla persona per il miglioramento o il mantenimento della capacità di cura della propria igiene personale;

supporto alla persona per il miglioramento o il mantenimento della capacità di cura degli ambienti domestici;  
affiancamento alla persona nella preparazione dei pasti;  
coinvolgimento della persona nel migliorare lo stile e le abitudini di vita quotidiana;  
supporto e accompagnamento nello svolgimento di commissioni per/con la persona;  
attività di supporto emotivo a persone fragili, segretariato sociale, consegna della spesa e dei medicinali;  
monitoraggio e controllo delle condizioni di vita della persona in condizioni di vulnerabilità.

Il servizio si articola altresì in attività finalizzate a creare le condizioni idonee per rendere i beneficiari il più possibile autonomi, attivando le loro capacità potenziali ed ampliandone la rete di relazioni sociali, quali:

attività volte ad ampliare la rete sociale della persona;  
attività finalizzate a coinvolgere la persona nella partecipazione attiva alla vita comunitaria;  
svolgimento/accompagnamento della persona ad attività ludico-ricreative, laboratoriali e di formazione;  
accompagnamento ai servizi territoriali;  
cura dei rapporti con i familiari e le persone significative;  
attività di supporto emotivo a persone fragili; servizi di telecompagnia e ascolto, segretariato sociale, consegna della spesa e dei medicinali.

## **ART. 6**

### **LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO**

La durata del progetto di affidamento è di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi sulla base del monitoraggio di andamento del PAI predisposto dal Servizio Sociale territoriale, titolare della presa in carico.

Successivamente potrà essere rifatto un nuovo PAI rivalutando i requisiti di accesso.

## **ART.7**

### **AFFIDATARI**

I soggetti direttamente coinvolti nel servizio di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili (Affidatari) sono persone che offrono la loro disponibilità di tempo, con un atto d'impegno a fronte del quale l'Amministrazione corrisponde loro una quota di solidarietà mensile come ristoro forfettario delle spese ed impegno sostenuti, per la cui quantificazione si rinvia al successivo art. 12.

Il predetto impegno non è assimilabile – in qualunque modo - ad un rapporto di lavoro.

A tal fine, le persone che si rendano disponibili vengono inseriti in una banca dati gestita dalla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari.

Ove la disabilità dell'adulto interessato sia psichica, l'abbinamento Affidato-Affidatario è condiviso con il Centro di Salute Mentale ASL/BA; ove si tratti di altre patologie sanitarie potrà essere coinvolto il medico di medicina generale e/o altri servizi sanitari che hanno in carico la persona, al fine di valutare l'appropriatezza dell'intervento.

Gli Affidatari assolvono ai seguenti compiti:

- ospitano e/o assistono i destinatari secondo le indicazioni contenute nel progetto di affido o P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato);
  - curano i rapporti con la famiglia e con i Servizi Sociali territoriali;
  - riferiscono periodicamente sull'andamento dell'affido all'Assistente Sociale referente;
  - accettano la supervisione ed il rapporto periodico laddove la disabilità sia psichica, del Centro di Salute Mentale di Bari ASL/BA e/o degli altri servizi sanitari che hanno in carico la persona.
- L'Affidatario sottoscrive insieme all'Affidato, e con la supervisione del Servizio Sociale professionale, un atto d'impegno che definisce tempi, modalità e scadenze del progetto di affido. L'Affidatario sottoscrive il P.A.I. per accettazione.

Per l'Affidatario impegnato nel servizio sono previsti da parte del Servizio Sociale ovvero del gestore del Servizio:

- la formazione nella fase di abbinamento al caso specifico;
- l'informazione relativamente agli aspetti sociali e sanitari del soggetto coinvolto;
- la quota di solidarietà mensile;
- il sostegno nel corso del progetto di affido.

## **ART. 8**

### **REQUISITI DEGLI AFFIDATARI**

I cittadini che dichiarano la disponibilità, devono essere censiti in apposita banca dati, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 2016/679, e possedere i requisiti sotto-elencati:

- 1) età compresa tra i 21 e 65 anni e buono stato di salute, salvo eventuali deroghe valutate opportune dal Servizio Sociale e dall'Equipe valutativa, relativamente alla sostenibilità progettuale elaborata per il beneficiario;
- 2) congruità del reddito al fine di evitare motivazioni non solidaristiche; di norma è ritenuta congrua situazione economica equivalente (ISEE) pari o superiore ad € 3.000,00;
- 3) idonea condizione abitativa: la casa dell'Affidatario deve essere idonea ad ospitare il soggetto e priva di barriere architettoniche nel caso di disabilità fisica; è fatta salva la possibilità di erogare la prestazione presso l'abitazione dell'Affidato e in tal caso si applicherà art. 12 del presente Regolamento;
- 4) non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure interdittive o qualunque provvedimento che preveda l'iscrizione nel casellario giudiziale;
- 5) non presentare situazioni di grave disagio ed emarginazione sociale;
- 6) avere capacità di accettazione della condizione dei destinatari del servizio e del loro modello di vita;
- 7) disponibilità ad accettare un percorso di formazione di cui all'art. 11.

Il processo finale di selezione degli Affidatari avviene in sede di Equipe valutativa di cui all'art. 9 che verifica i requisiti, gli aspetti motivazionali, la partecipazione a eventuali corsi di formazione/informazione, eventuali titoli ed esperienze affini al servizio, la disponibilità oraria.

## **ART. 9**

### **COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO**

Il servizio di accompagnamento sociale ed educativo per vulnerabili attraverso forme di affidamento si esplica attraverso il coordinamento di diversi ambiti d'intervento, che vedono coinvolti la

Ripartizione Servizi alla Persona, i Municipi territorialmente competenti **e i gestori del Servizio.**

La Ripartizione Servizi alla Persona procede:

- al coordinamento generale del servizio e raccordo con la rete delle Istituzioni del territorio;
- alla valutazione - ex ante, in itinere ed ex post - del servizio nel suo complesso, attraverso indicatori di efficacia ed efficienza e verifiche a campione;
- alla nomina dell'Equipe valutativa nei casi in cui non sia prevista l'U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinare);
- **affidamento del servizio di accompagnamento all'affido con procedura ad evidenza pubblica ( appalto, co progettazione, ecc..);**
- ad eseguire il controllo sul regolare svolgimento del servizio in fase di esecuzione nonché al termine dello stesso, al fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi del progetto, sia con le modalità di cui al *"Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona"* (D.G. 215/00898) che a campione, anche al di fuori del suddetto programma di controllo.

L'equipe valutativa è composta da:

- Assistente Sociale Titolare del caso e/o Assistente Sociale Referente del servizio di ciascun Municipio, che, ove non presente la Titolare del caso, si esprime anche per conto di quest'ultima;
- Referente sociale del servizio SAVES della Ripartizione Servizi alla Persona;
- Referente del Soggetto gestore per il servizio sperimentale di accompagnamento all'affido;
- in caso di utenti con disabilità psichica o altamente vulnerabili, l'equipe può essere integrata da uno o più referenti del Centro di Salute Mentale di Bari della ASL/BA e/o dal MMG.

L'Equipe provvede a effettuare l'abbinamento Affidato/Affidatario, tenendo conto delle peculiarità del caso e delle informazioni relative all'Affidatario come ricevute dal soggetto gestore e dell'Affidato , come ricevute dal Referente del caso.

E' possibile altresì l' inserimento d'urgenza da parte del Titolare del caso e del Referente del soggetto gestore fatta salva la successiva ratifica dell'Equipe valutativa.

Il soggetto gestore svolge i seguenti compiti:

- colloquio conoscitivo e verifica degli aspetti motivazionali e dei requisiti di cui all'art 8 dei potenziali Affidatari;
- formulazione di un parere motivato di idoneità o inidoneità, sulla base delle valutazioni e degli elementi raccolti;
- formazione, supervisione e supporto costante agli Affidatari;
- tenuta di banca dati riportante: tempi e territori in cui l'Affidatario si è reso disponibile per le prestazioni di affido, eventuali specifici utenti o specifico target per cui l'Affidatario si rende disponibile all'affido;
- monitoraggio sui singoli casi, anche con accessi domiciliari, e sull'andamento complessivo del servizio;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione alla cultura dell'affido attraverso convegni a tema, seminari, campagne di comunicazione.

In caso di proposta di idoneità, il Servizio Sociale Professionale provvederà ad inserire il nominativo nella "banca dati degli Affidatari"; è sempre fatto salvo il motivato giudizio contrario del Servizio sociale professionale.

L'Assistente sociale Titolare del caso provvede:

- alla presa in carico dell'utente e verifica dell'appropriatezza del servizio SAVES;
- alla verifica delle condizioni abitative propedeutiche;
- alla formulazione del progetto di affido o del P.A.I.;
- alla partecipazione all'U.V.M. del caso di affido disabili a tempo pieno;
- al monitoraggio e verifica del progetto o del P.A.I.;
- all'attestazione bimestrale della regolare esecuzione del servizio al fine della liquidazione della quota di solidarietà.

Gli esiti delle verifiche potranno, dove necessario, comportare modifiche al piano di intervento e, in casi estremi, anche all'eventuale revoca dell'affido, secondo quanto previsto dall'art. 11, qualora uno solo di questi elementi venga disatteso.

La Ripartizione o il Municipio competente per l'utente provvede a:

- prendere atto dell'affido disposto dal Servizio sociale e adottare provvedimenti amministrativi concernenti la quota di solidarietà in conformità all'art 12 da erogare in favore degli Affidatari

In alternativa, è possibile prevedere che le quote di solidarietà siano erogate dall'ente aggiudicatario previa valutazione di regolare esecuzione della prestazione dell'Affidatario.

## **ART. 10**

### **TERZO SETTORE**

Il Comune di Bari si riserva la possibilità di collaborare con gli Enti del Terzo Settore e le associazioni di volontariato presenti nel territorio, anche attraverso protocolli d'intesa, per promuovere la cultura dell'affido.

Al fine di realizzare il servizio di accompagnamento dell'Affido adulti è possibile utilizzare tutti gli strumenti di esternalizzazione attualmente vigenti rapportati al valore dell'affidamento e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e al D.Lgs n. 117/2017.

E' intenzione del Comune di Bari, per mezzo del Servizio Saves, promuovere occasioni di confronto e formazione finalizzate a sensibilizzare sul tema dell'affido, nonché a mantenere vive negli Affidatari le motivazioni all'affidamento e monitorare il raggiungimento degli obiettivi di servizio.

## **ART. 11**

### **PERCORSI DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

Il Comune, di concerto con il soggetto gestore, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti, promuove iniziative di informazione-formazione e di sensibilizzazione sul tema dell'affido.

Questi percorsi sono rivolti ai potenziali Affidatari che – come precisato nell'art. 7 del presente regolamento - sono soggetti volontari, non necessariamente dotati di professionalità

specifiche, il cui coinvolgimento presuppone un atto di impegno e non già l'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli Enti coinvolti.

## **ART. 12**

### **QUOTA DI SOLIDARIETA'**

L'erogazione della quota mensile a favore del nucleo/singolo Affidatario decorre dall'avvio del progetto individuale da parte del Servizio sociale competente, previo impegno di spesa annuale assunto dalla Ripartizione/Municipio competente.

Le quote di solidarietà non tengono conto del reddito degli Affidatari, che possono sottoscrivere apposita dichiarazione di rinuncia alla medesima quota.

La quota mensile è commisurata alla tipologia e alle caratteristiche di complessità di ogni singolo caso di affido, secondo le fasce di seguito riportate:

#### **a.1) affido diurno: affido a tempo parziale**

- **diurno:** la persona trascorre qualche ora della giornata con la famiglia o con il singolo affidatario:
  - 6 ore settimanali - € 150,00 mensili;
  - 9 ore settimanali - € 225,00 mensili
  - 12 ore settimanali - € 300,00 mensili
  - 20 ore settimanali - € 500,00 mensili
- **notturno:** la persona trascorre la notte con la famiglia o con il singolo affidatario -  
€ 350,00 mensili;
- **fine settimana:** la persona trascorre qualche ora del fine settimana con la famiglia o con il singolo affidato (minimo 6 ore) - € 150,00 mensili;

**a.2) affido di sostegno:** il soggetto vive in una struttura residenziale o trascorre le ore diurne in struttura semiresidenziale, è prossimo alla deistituzionalizzazione e condivide con l'Affidatario qualche giorno al mese al fine di facilitare l'avvio al progetto - € 50,00 mensili;

**a.3) affido familiare a tempo pieno (dal lunedì al sabato):** il soggetto è affidato al nucleo affidatario e ne condivide la quotidianità. Viene definito a tempo pieno poiché l'affidato vive con l'Affidatario - € 650,00 mensili.

**a.4) affido di anziani e soggetti in condizioni di vulnerabilità per beneficiari inseriti in “Case di comunità” e servizi di cohousing: l'affidatario trascorre qualche ora della giornata con il singolo affidato e con il gruppo dei conviventi per 6h a settimana - € 150,00 mensili. Tale quota di solidarietà subirà adeguamenti nel caso in cui l'affidatario venga impegnato fino a 12h settimanali, così come previsto all'art. 4 del presente Disciplinare, fino a un massimo di 300,00 € mensili.**

Qualora la convivenza tra Affidato e Affidatario si svolga presso l'abitazione dell'Affidato, che deve presentare condizioni abitative dignitose e dignitose e consone alle esigenze del soggetto vulnerabile e non deve avere barriere architettoniche ove il soggetto abbia una disabilità fisica, la quota verrà ridotta, nella misura di € 400,00 mensili, in quanto l'Affidatario fruirà delle risorse proprie dell'affidato (abitazione, utenze, ecc...).

Qualora l'Affidatario sia parente o affine (entro il II grado) dell'Affidato, il contributo stabilito sarà pari alla metà dell'importo previsto.

Nel caso di sospensione del servizio, il contributo di solidarietà viene proporzionalmente ridotto.

La liquidazione sarà bimestrale; l'Amministrazione introduce meccanismi di verifica sull'effettività del servizio attraverso specifica modulistica ovvero avvalendosi dell'Ente Affidatario del servizio di accompagnamento all'affido.

### **ART. 13**

#### **ASSICURAZIONE**

A tutela degli affidatari e degli affidati verrà stipulata, qualora possibile da parte del soggetto gestore in favore degli affidati e dei nuclei affidatari, una polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e assicurazione infortuni, per tutto il periodo dell'affidamento.

### **ART. 14**

#### **MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

L'accesso degli affidati al servizio avviene attraverso le seguenti modalità:

- istanza presentata dal cittadino disabile, anziano o vulnerabile o suo rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno, ecc...) alla Porta unica di Accesso (P.U.A.)/Segretariato Sociale di appartenenza;
- su espressa proposta motivata dell'Assistente Sociale e/o di un Servizio specialistico.

Il Progetto d'Affido viene redatto dall'Assistente Sociale referente del caso che valuta la pertinenza della domanda ed accerta lo stato di bisogno, nonché la rispondenza dell'intervento richiesto ai bisogni accertati; predispone quindi una relazione nella quale devono essere evidenziati i seguenti elementi della situazione problematica;

- motivazione dell'intervento ed obiettivi che si intendono perseguire;
- tipologia di affido;
- data presumibile dell'avvio dell'intervento ed eventuale durata;
- proposta motivata della quota di solidarietà da corrispondere all'Affidatario nei limiti di quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

All'affidato deve essere garantita la possibilità di stabilire una buona conoscenza con l'Affidatario in via antecedente all'inizio del servizio.

I diritti e gli obblighi dei soggetti Affidati ed Affidatari sono quelli derivanti dal presente regolamento e l'affidamento si perfeziona tramite la sottoscrizione di un apposito atto di impegno con l'accettazione da parte dell'Affidatario del piano di intervento personalizzato concordato con il Servizio Sociale Professionale di competenza e la persona affidata.

L'affidamento attivato in emergenza dal Servizio Sociale del Municipio avrà la durata massima di un mese, o comunque, conserverà validità sino alla data di nuova convocazione dell'Equipe valutativa di cui all'art. 9. A tal fine, l'Affidatario individuato dal Servizio sociale, prima della convocazione dell'Equipe, dovrà essere valutato idoneo dall'Ente gestore e dovrà aver consegnato al Municipio di riferimento e alla Ripartizione tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti ai fini dello svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 8. L'Equipe, alla luce della documentazione fornita e della valutazione effettuata dall'Ente gestore, valuterà se ratificare o meno l'abbinamento.

## **ART. 15**

### **RAPPORTI TRA LE PARTI, SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E RECESSO**

I soggetti coinvolti (Affidato e Affidatario) stipulano un atto di impegno nel quale, in conformità al PAI, vengono disciplinati i diritti, i doveri, le modalità di realizzazione, la durata del progetto, l'ammontare della quota e la tipologia di affido individuale.

L'Affidatario con la sottoscrizione dell'atto di impegno:

- 1) accetta il piano di intervento personalizzato e quanto in esso previsto, compresa la proposta di contributo;
- 2) mantiene rapporti con l'Assistente Sociale che segue il caso informandola di ogni difficoltà insorgente, fornisce tutte le notizie richieste e segue le eventuali indicazioni date dalla stessa Assistente Sociale;
- 3) adotta i necessari provvedimenti d'urgenza in caso di pericolo per l'affidato, diretti ad assumere i primi interventi di tutela necessari, dandone immediata comunicazione all'Assistente Sociale responsabile del caso;
- 4) cura e mantiene rapporti con eventuali familiari.

L'inosservanza di quanto concordato e previsto nell'atto di impegno sottoscritto dall'Affidatario comporta la decadenza dall'incarico, fatte salve eventuali ulteriori conseguenze che da tale comportamento dovessero derivare.

La revoca dell'affido è disposta provvisoriamente e in via d'urgenza dal Servizio sociale titolare del caso e ratificata dall'Equipe valutativa nei seguenti casi:

- venir meno dei presupposti di accesso al servizio;
- perdita dei requisiti dell'Affidatario previsti dall'art. 8;
- volontà del soggetto affidato di rinunciare al servizio;
- verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi identificati nel piano di intervento;
- altre situazioni che evidenzino l'opportunità o la necessità di interrompere l'affidamento a giudizio insindacabile del Servizio Sociale Professionale competente.

Per qualsiasi variazione in itinere del progetto di affido, Affidato e Affidatario saranno preventivamente informati.

È compito dell'Affidatario comunicare al Servizio Sociale Professionale di competenza eventuali periodi di assenza o di indisponibilità temporanea.

La decadenza o la revoca dell'incarico di Affidatario decorre, salvo diverso termine previsto nell'atto di revoca, dal momento della notifica della comunicazione all'interessato.

Nel caso di recesso di una o entrambe le parti rispetto a quanto concordato, il Servizio Sociale deve essere tempestivamente informato con preavviso di 10 gg.

L'inosservanza dell'impegno sottoscritto comporta la decadenza immediata del progetto, fatte salve situazioni particolari adeguatamente motivate dal Servizio Sociale che ha la presa in carico.

È prevista, inoltre, la facoltà di recedere dall'affido a condizione che sia garantita la copertura del periodo necessario al Servizio Sociale Professionale di competenza e dell'Equipe valutativa per la sostituzione con altro Affidatario.

Il recesso dell'Affidatario non comporta alcun rimborso spese, se non quello commisurato al periodo effettivamente svolto dell'affido.

La richiesta da parte dell'Affidatario di somme di denaro a qualsivoglia titolo all'Affidato e/o ai suoi familiari comporta l'immediata cassazione del servizio.

È facoltà dell'Affidato recedere dall'affido in qualsiasi momento previa comunicazione scritta ovvero, ove non possibile, anche verbalmente, al Servizio Sociale Professionale di competenza. Il servizio in tal caso termina entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi dalla comunicazione.

Nel caso in cui l'Affidato e l'Affidatario siano residenti in Municipi diversi, la competenza ricade sul Municipio di residenza dell'affidato.

I vulnerabili non residenti saranno di competenza del Servizio Sociale Professionale della Ripartizione Servizi alla Persona.

## **ART. 16**

### **VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI**

L'organizzazione, la verifica, il controllo e la regolare esecuzione del servizio di assistenza domiciliare sono di competenza della Ripartizione Servizi alla persona, che si avvale della collaborazione del Servizio Sociale territorialmente competente, anche per le attestazioni riguardanti il regolare svolgimento del servizio.

La qualità del servizio offerto sarà verificata dal nucleo di controllo e con le modalità previste nella Delibera di G.C. n. 898 del 15.12.2015, restando in capo all'Assistente sociale referente del caso la verifica sull'attuazione del PAI. Saranno inoltre utilizzati idonei strumenti di

rilevazione che tengano conto anche del grado di soddisfazione dall'utente. La verifica viene effettuata da apposite Commissioni, di cui alla Delibera di G.C. 898 del 15.12.2015. Resta fermo che la verifica sull'attuazione del PAI permane in capo all'Assistente Sociale referente del caso.

E' altresì effettuato dal Municipio competente, con modalità a campione, la verifica sulle autocertificazioni dei redditi dichiarati dagli utenti.

Le procedure di reclamo degli utenti nei confronti del servizio trovano la loro disciplina nella Delibera di Giunta n. 2017/00869 del 21/12/2017, parte 3, paragrafo 3.3.

## **ART. 17**

### **NORME FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge, ai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Nel caso di mancanza di fondi per avviare nuovi progetti di affido, si procederà all'elaborazione di una graduatoria dei destinatari secondo i parametri fissati nella tabella dell'area non autosufficienza (art.21 Nuovo regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali).

## **ART. 18**

### **ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

Il presente regolamento è oggetto di approvazione con Delibera di Giunta Comunale.

Il regolamento unico entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Giunta e comporta l'abrogazione delle disposizioni precedentemente adottate in materia di affido disabili e affido anziani, incompatibili con lo stesso.

Fino alla pubblicazione dell'avviso e conseguente formazione della banca dati degli Affidatari e, comunque, fino alla scadenza dei rispettivi PAI per gli utenti già affidati, restano in vigore le norme precedenti, anche con riferimento al contributo affido in vigore.

.